

Il seguente

**Regolamento speciale**

è reso noto a tutte le persone nel campo di raccolta di Dachau

**A. Disposizioni generali**

**Articolo 1**

Il campo di raccolta di Dachau è stato sottoposto a legge marziale, e con immediata applicazione vigono le norme seguenti.

**Articolo 2**

Nel caso di tentativi di fuga da parte dei prigionieri, le guardie o la truppa di scorta sono autorizzate ad utilizzare armi da fuoco senza preavviso.

**B. Norme penali**

**Articolo 3**

Ai prigionieri possono essere comminate le seguenti pene:

1. Arresto
2. Declassamento punitivo nelle esistenti categorie di prigionieri
3. Sentenza di morte.

L'arresto può essere lieve, di media gravità o severo. La durata massima della reclusione per i primi due tipi di arresto è di otto settimane; per il più severo è di tre mesi. L'esecuzione dell'arresto consiste ordinariamente nella reclusione in isolamento. In caso di arresto di media gravità, la persona punita riceverà una branda dura e per pasto solo acqua e pane. L'arresto severo verrà eseguito allo stesso modo di quello di media gravità; tuttavia verrà eseguito in una cella totalmente non illuminata.

**Articolo 4**

I prigionieri sono tenuti a obbedire a tutti i membri del comando del campo così come alle truppe di guardia, e devono eseguire con precisione i loro ordini. Parimenti sono tenuti a obbedire alle persone incaricate dei servizi di sicurezza e scorta.

**Articolo 5**

Verrà puniti con l'arresto o declassamento punitivo:

1. Chiunque violi l'articolo 4 in qualsiasi modo.
2. Chiunque menta consapevolmente a qualsiasi membro del comando del campo o delle truppe di guardia.
3. Chiunque non esegua un ordine o non lo faccia correttamente.
4. Chiunque violi le regole del blocco o del campo.
5. Chiunque insulti o manchi di rispetto a un membro del comando o delle truppe di guardia.
6. Chiunque avanzi lamentele basate su affermazioni infondate, o le presenti o tenti di presentarle senza seguire le procedure prescritte.
7. Chiunque critichi le strutture del campo, le regole e gli ordini dei membri del comando o dei loro sottoposti, o chi partecipi a riunioni indette a tale scopo.

8. Chiunque raccolga firme per lamentele collettive.
9. Chiunque si rifiuti di lavorare.
10. Chiunque sia in comunicazione con persone esterne al campo in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione senza essere stato autorizzato, o tenti di farlo.
11. Chiunque tenti qualsiasi forma di sabotaggio.

#### **Articolo 6**

Il tentativo di compiere qualunque atto punibile descritto nell'articolo 5 sarà punito come se l'atto fosse stato compiuto.

#### **Articolo 7**

Gli atti punibili commessi in presenza di circostanze aggravanti saranno sanzionati con arresto severo. La condotta subirà un aggravamento di pena se commessa durante il servizio, in presenza di altri prigionieri o se causi considerevole detrimento, quando gli insulti e le offese avvengano mediante la distribuzione di scritti o illustrazioni, come pure se ciò metta a repentaglio il mantenimento della tranquillità e dell'ordine nel campo.

#### **Articolo 8**

Sarà punito con la morte:

1. Chiunque resista attivamente o tenti di aggredire un membro del comando del campo o le truppe del campo.
2. Chiunque eserciti influenza su altri prigionieri, o tenti di esercitare influenza su uno, per indurlo a negare obbedienza a un membro del comando del campo o alle truppe di guardia.
3. Chiunque istighi o tenti di istigare le azioni di cui ai numeri 1 e 2.
4. Chiunque partecipi a un rifiuto collettivo di obbedire, o a un'aggressione attiva collettiva del tipo descritto al numero 1.

#### **Articolo 9**

Chiunque sia a conoscenza di un piano di rifiuto collettivo di obbedienza o di un piano di aggressione attiva a un membro del comando del campo o alle truppe di guardia, e lo denunci per tempo, tanto che l'azione non possa essere eseguita, non verrà punito, salvo che ne fosse l'istigatore.

### **C. Classificazione dei prigionieri**

#### **Articolo 10**

I prigionieri sono classificati in tre categorie.

#### **Articolo 11**

Tutti i prigionieri delle tre categorie sono obbligati al lavoro, la cui durata ed estensione sarà stabilita dal comandante del campo.

#### **Articolo 12**

Tutti i prigionieri verranno inizialmente assegnati alla categoria I, salva diversa decisione.

**Articolo 13**

Nella categoria II, i prigionieri ricevono una branda ordinaria e cibo adeguato.

**Articolo 14**

I prigionieri della categoria II che si comportino bene e siano volenterosi nel lavoro, possono essere trasferiti nella categoria I. In questa categoria i prigionieri ricevono un buon letto e cibo sufficiente. Mantenendo una buona condotta in questa categoria, sono ottenibili ulteriori privilegi; in particolare, nell'assegnazione del lavoro potranno essere tenute in considerazione l'istruzione e le capacità dei prigionieri.

**Articolo 15**

I prigionieri che si comportano male verranno trasferiti nella categoria III. In questa classe i prigionieri ricevono una branda dura, e, come nutrimento, cibo caldo in quantità ridotte di un quarto.

**Articolo 16**

Possono inoltre essere trasferiti nella categoria III quei prigionieri che hanno tenuto una buona condotta durante la loro permanenza nel campo, ma le cui precedenti abitudini di vita necessitano una speciale e più stringente sorveglianza nell'interesse della quiete e dell'ordine nel campo.

**Articolo 17**

I prigionieri, di tutte le categorie, che pur avendo una buona condotta non intendano lavorare, possono essere esonerati dal lavoro, tuttavia durante questo periodo riceveranno una branda dura e [razioni di cibo] ridotte di un quarto rispetto alla categoria di appartenenza.

**D. Giurisdizione****Articolo 18**

La giurisdizione all'interno del campo e sui prigionieri è esercitata senza eccezioni dal comandante del campo, salvo che debba trattare una violazione dell'articolo 8. Tutti i casi di cui all'articolo 8 verranno giudicati da una Corte del campo composta dal comandante del campo, uno o due ufficiali designati dal comandante, e un appartenente alle SS delle truppe di guardia. L'accusa verrà sostenuta da un appartenente alle SS, designato dal comandante del campo tra i componenti del comando. In caso di parità di voti, il voto del presidente della corte del campo è decisivo. Il presidente è il comandante del rispettivo campo. Per ciò che riguarda il comandante del campo, qualora fosse assente, verrà rappresentato da un supplente da lui designato.